

# **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE CULTURA**

(approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI in data 7 ottobre 2023  
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del CAI)

## **Art. 1**

### **COSTITUZIONE**

1. La **Commissione Centrale Cultura** (di seguito "CAI Cultura") è un organismo di supporto, con funzioni scientifico-culturali, per il perseguimento delle finalità culturali del Club Alpino Italiano ed è retta dal presente regolamento.
2. La Commissione è un organo multidisciplinare di natura consultiva; la sua competenza si estende su tutti i campi nei quali si articola l'unitario progetto culturale del Club alpino italiano: editoria, biblioteche, cinema e video, fotografia, teatro, coralità, museo, mostre, manifestazioni e altro. Tali attività sono di seguito definite come "attività culturali del CAI".

## **Art. 2**

### **SEDE**

1. La CAI CULTURA ha sede presso la Sede legale del Sodalizio.

## **Art. 3**

### **SCOPI, COMPITI E ATTIVITÀ DEL CAI Cultura**

1. Il CAI Cultura, allo scopo di perseguire l'unitario progetto culturale del Club alpino, coordina le seguenti attività:
  - a. Editoria (letteratura, saggi e manuali)
  - b. Biblioteca nazionale di Torino e BiblioCai
  - c. Cinematografia e Cineteca
  - d. Fotografia
  - e. Teatro
  - f. Museo nazionale della Montagna
  - g. CoralitàL'operatività del Museo nazionale della Montagna, della Struttura Operativa Coralità prosegue invariata; la presenza di esperti dei due settori nel CAI Cultura garantisce il raccordo con il programma culturale unitario del Club Alpino Italiano.
2. Il CAI Cultura svolge le seguenti attività specifiche:
  - a) esprime al CDC proposte editoriali, cinematografiche, teatrali, fotografiche, museali, per mostre, rassegne, concorsi e in generale per tutto ciò che rientra nelle attività culturali del CAI. Le proposte si estendono alla produzione, diffusione e promozione delle attività e dei prodotti culturali.

- b) Propone al CDC l'acquisto dei diritti non commerciali dei film, i libri da pubblicare o da acquistare, gli spettacoli teatrali da sostenere e ogni altra attività culturale ritenuta utile per il Sodalizio.
- c) Promuove corsi di carattere tecnico - informativo, di formazione e di aggiornamento nell'ambito delle diverse attività.
- d) Esprime parere obbligatorio sulle proposte di attività culturali che venissero sottoposte al CAI da soggetti esterni.
- e) Propone al CDC i nomi dei rappresentanti del CAI nelle giurie di premi e manifestazioni.
- f) Coordina l'archivio immagini del Sodalizio, storico e attuale.
- g) Propone al CC o al CDC le nomine di rappresentanti del CAI in enti o associazioni culturali.
- g) In collaborazione con il Coordinamento OTCO/SO si esprime in merito alla organizzazione della manualistica tecnica del CAI.
- h) Identifica e propone ogni altra attività volta a diffondere la cultura della montagna.

#### **Art. 4** **LIMITI**

1. Il CAI Cultura non può nominare o inviare propri rappresentanti presso organi o organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del CDC.
2. Il CAI Cultura non può assumere autonomamente impegni di natura economico - patrimoniale che vincolino il CAI.

#### **Art. 5** **COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA DEL CAI Cultura**

1. La Commissione è formata da 9 componenti, scelti in relazione alle loro specifiche competenze culturali: 2 per l'editoria, 2 per la cinematografia, 1 per la biblioteca, 1 per la coralità, 1 per il teatro, 1 per la fotografia, 1 per il Museo Nazionale della Montagna.
2. Il numero dei componenti può essere modificato dal CC su indicazioni fornite dal CDC, dal Consigliere Centrale referente e dal Presidente del CAI Cultura in scadenza, in funzione delle attività programmate per il successivo triennio
3. I componenti del CAI Cultura durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC senza il limite del doppio mandato.
4. Alla scadenza dell'incarico triennale i componenti del CAI Cultura rimangono in carica nella pienezza dei compiti loro affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo CAI Cultura.

#### **Art. 6** **COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITÀ DEGLI INCARICHI**

1. Possono essere nominati componenti del CAI Cultura tutti i Soci del Sodalizio maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa e con due anni di iscrizione al CAI, che abbiano le necessarie competenze ed esperienze di ordine culturale, gestionale o tecnico.

2. I componenti del CAI Cultura, compreso il Presidente, prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito. Non possono essere retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità previste dall'apposito Regolamento del CAI.

#### **Art. 7**

#### **NOMINA DEI COMPONENTI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

1. All'elezione dei componenti provvede il CC sulla base delle candidature, singole o plurime, formulate dal CDC.
2. Il Presidente viene eletto dal CC nella stessa riunione, su indicazione del CDC.
3. Il Presidente del CAI Cultura non può rimanere in carica per più di due incarichi consecutivi.
4. Il Presidente del CAI Cultura che ha svolto i due incarichi può essere ulteriormente nominato come componente della Commissione.

#### **Art. 8**

#### **CANDIDATURE E SOSTITUZIONI**

1. La proposta di candidature da parte del CDC dovrà essere corredata: da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire l'incarico, con l'indicazione delle competenze specifiche e del settore in cui il soggetto si propone di operare, e da una dichiarazione di responsabilità del candidato circa la veridicità dei requisiti.
2. Non possono essere nominati componenti del CAI Cultura Soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio.
3. Per i componenti del CAI Cultura è operante quanto disposto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento generale.
4. I componenti del CAI Cultura, per i quali sorgano o vengano comunque accertati i rapporti di cui al comma 3 del presente articolo, decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del successivo comma 6.
5. Il componente che, salvo giustificato motivo, nel corso di un anno non dia contributi significativi alle attività programmate può essere sostituito dal CC su proposta del CAI Cultura, o del Consigliere Centrale referente.
6. Nel caso di dimissioni o quando si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti del CAI Cultura, per qualsiasi motivo decaduti, il CC provvede ad assegnare l'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. Il sostituto subentra con la stessa scadenza del sostituito.

#### **Art. 9**

## **NOMINA DEI VICE PRESIDENTI E DEL SEGRETARIO**

1. Il CAI Cultura, nella prima riunione d'insediamento, elegge due Vicepresidenti e nomina il Segretario, eventualmente scelto all'esterno del CAI Cultura.

### **Art. 10**

#### **COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del CAI Cultura ha il compito di convocare il Comitato, di coordinarne i lavori, di rapportarsi con i professionisti che operano nell'Area Cultura, in particolare con il professionista incaricato dell'area cultura (di seguito indicato come Project Manager), e di trasmettere al CDC, entro il 31 agosto di ogni anno, un programma complessivo delle attività culturali per l'anno successivo corredato, ove possibile, con indicazioni di massima sulle risorse necessarie. Presenta inoltre al CC e al CDC, entro il 31 gennaio, la relazione annuale dell'attività svolta.
2. Il Presidente può formulare proposte di attività culturali anche al di fuori del programma annuale, qualora ve ne sia la motivata necessità.
3. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per iscrizione al CAI.

### **Art. 11**

#### **FUNZIONAMENTO DEL CAI CULTURA**

1. Il CAI Cultura si riunisce su convocazione del suo Presidente o del PG.
2. La convocazione è inviata dalla Sede Centrale al PG, al Direttore, ai componenti del CAI Cultura, al Project Manager, ai professionisti operanti nei settori culturali e ai Referenti del CDC e del CC.
3. Alle riunioni viene invitato anche il Consigliere centrale referente per l'Area Comunicazione.
4. La funzione di segreteria consiste nella redazione dei verbali di riunione, nella loro trasmissione alla Sede Centrale per il successivo inoltro ai referenti e ai componenti del CDC e del CC. Potrà essere svolta da un componente del Comitato o da una risorsa esterna messa a disposizione dalla Sede Centrale.
5. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti del CAI Cultura nella riunione successiva.

### **Art. 12**

#### **RIUNIONI**

1. Le riunioni del CAI Cultura sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e del Presidente o di un vice Presidente.
2. I componenti possono partecipare, in tutto o in parte, da remoto in via telematica.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del CAI Cultura.
5. Il Project Manager garantisce l'attuazione coordinata delle attività del CAI, proposte dal CAI Cultura e deliberate dal CDC. Garantisce il coordinamento generale di tali attività e

quello con il CDC. In particolare si adopererà per la realizzazione delle varie iniziative culturali sulla base di quanto stabilito nel contratto con il CAI, ivi compresa la partecipazione del personale a mostre / mercati / rassegne.

6. Se ritenuto opportuno, il Presidente del CAI Cultura può invitare alle riunioni persone esterne alla Commissione e al CAI, alle quali sarà riconosciuto il rimborso delle spese secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 2° comma.

#### **Art. 13**

##### **SPESE**

1. Le spese per le attività e il funzionamento del CAI Cultura sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

#### **Art. 14**

##### **RAPPORTI CON CDC E CC**

1. Il Presidente del CAI Cultura deve sempre informare con sollecitudine i referenti del CDC e del CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

#### **Art. 15**

##### **DECADENZA DELLA COMMISSIONE CENTRALE CULTURA**

1. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti della Commissione e disporre il commissariamento del CAI Cultura con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario *ad acta*.

#### **Art. 16**

##### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il CAI Cultura può proporre al CC eventuali modifiche al presente Regolamento.
3. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

#### **Art. 17**

##### **NORME TRANSITORIA**

1. La nomina dei componenti della Commissione avverrà entro 90 giorni dalla data della sua costituzione da parte del CC.
2. I soggetti nominati resteranno in carica sino al 31 maggio 2025.